



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MAGISTRELLI, CICOLANI, FINOCCHIARO, Marco FILIPPI, ZANDA, MORRI, AMATI, RANUCCI, SIRCANA, DONAGGIO, SBARBATI, VIMERCATI, BORNACIN, STIFFONI, MURA, GRILLO, BALDINI, CAMBER, GALLO, ZANETTA, SPADONI URBANI, MUSSO, DE TONI, D’ALIA, POLI BORTONE e VILLARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2010**

Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre una modifica all'articolo 173 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere l'estensione del divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi.

In recenti indagini, infatti, l'utilizzo del cellulare alla guida è stato paragonato alla guida in stato di ebbrezza.

Il rapporto Istat per l'anno 2009 sull'incidentalità stradale evidenzia che su 278.592 incidenti avvenuti nel 2008, 259.219 sono causati dal comportamento scorretto del conducente.

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (76,0 per cento), mentre il restante 24,0 per cento dei casi vede coinvolti veicoli isolati. Nell'ambito degli incidenti tra veicoli, la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale, 77.735 casi, con 1.213 morti e 113.432 feriti, seguita dal tamponamento, che registra 40.047 casi con 499 morti e 65.534 persone ferite. Tra gli incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita o sbandamento del veicolo rappresenta il caso più diffuso, con 20.378 incidenti, con 881 morti e 25.509 feriti. L'investimento di pedone rappresenta l'8,5 per cento degli incidenti, con 18.557 casi, in cui hanno perso la vita 598 persone e 20.991 sono rimaste ferite.

L'analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell'ambito della guida distratta, l'utilizzo del

telefonino durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.

A fronte di tali dati, la previsione normativa che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi appare, oggi, del tutto ingiustificata e contraria all'obiettivo generale della sicurezza stradale.

L'estensione del suddetto divieto, lungi dal voler essere un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, ha il solo scopo di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi.

La tecnologia, d'altronde, consente oggi di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, che rafforzano notevolmente i tempi di reazione del conducente agli errori e alle situazioni critiche che spesso si verificano sulle strade.

Il costo di tali apparecchiature ha raggiunto, poi, livelli davvero irrisori tanto da consentire agli autotrasportatori e ai conducenti di vetture per il trasporto di persone in conto terzi e ai loro rispettivi datori di lavoro di sostenere uno sforzo in tale direzione.

Nulla vieta, proprio per le ragioni sopra evidenziate, che si possa fare un ulteriore passo in avanti nella politica di rafforzamento della sicurezza sulle strade.

Tutto ciò premesso, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione rapida della presente proposta di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse.

